**TRIBUNALE DI NOLA**

**SECONDA SEZIONE CIVILE**

**UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI**

n. RG 75-1/2024

Il Tribunale di Nola, II sezione civile, in composizione collegiale, composto dai signori magistrati:

dott.ssa Vincenza Barbalucca - Presidente -

dott.ssa Rosa Napolitano - Giudice rel.

Dott.ssa Francesca Bellisario - Giudice

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nella causa iscritta al n. RG LG 75-1/2024, avente ad oggetto: opposizione allo stato passivo ex art. 206 CCII

**TRA**

**BANK S.p.A.,** con sede legale in Roma, , cf. e n. iscr. al Registro delle Imprese p.iva appartenente al Gruppo Bancario Igea Banca, in persona del Vice Direttore Generale , in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale a rogito del notaio Elio Casalino di Roma del 5 agosto 2020, rep. 51676, racc. 22963, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Tarquini (C.F. il quale con essa elegge domicilio presso il proprio studio in Avezzano (AQ), Via G. Amendola n. 24, e domicilio digitale all'indirizzo pec

**OPPONENTE**

**E**

**SPV S.r.l.,** società a responsabilità limitata con unico socio, con sede legale in Conegliano (TV), alla Via Vittorio Alfieri n. 1, , e per essa, quale procuratrice e *servicer* – giusta procura conferita per atto autenticato nelle sottoscrizioni dal Notaio Dott. Giorgio Pertegato di



Firmato Da: VINCENZA BARBALUCCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7dd51b0b3ca18eec309a8bcf2e4adf57

Pordenone del 21 settembre 2016 rep. n. 293285/28260– la

Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino ( elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Milano, Via Correggio n. 43;

**INTERVENUTA QUALE SUCCESSORE A TITOLO PARTICOLARE ex art. 111 c.p.c.**

**E**

**Curatela della Liquidazione Giudiziale n. 75/2024 Siti Log S.r.l.,** in persona del curatore dott. Sossio Lupoli

**OPPOSTA**

**FATTO E DIRITTO**

**1.** Con domanda di ammissione al passivo BANK S.p.A. ha chiesto di essere ammessa al passivo della liquidazione giudiziale n. 75/2024 Siti Log S.r.l. per l'importo di **€ 60.701,87** (importo comprensivo di interessi sino alla data di dichiarazione della liquidazione giudiziale) quale saldo residuo del mutuo chirografario n. 101/32457 (stipulato il 07/08/2020 e dell'importo complessivo di € 85.000,00, erogato, al netto delle spese, mediante accredito sul conto corrente n. 13247-5 acceso presso la Bank S.p.A.), assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia ex lege 662/1996 acceso presso il Mediocredito Centrale S.p.A., nonché dal Fondo Garanzia Etica, in fase di escussione.



Firmato Da: VINCENZA BARBALUCCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7dd51b0b3ca18eec309a8bcf2e4adf57

Nel progetto di stato passivo ritualmente comunicato ai creditori il curatore dott. Sossio Lupoli ha proposto di non ammettere il credito azionato da Bank S.p.A. sulla scorta della seguente motivazione: "*La ricorrente chiede di insinuarsi nel passivo in via chirografaria per il complessivo importo di € 60.701,87, derivante da un mutuo chirografario di iniziali € 85.000,00 erogato alla società in data 07/08/2020. Detta somma è costituita, come si evince dalla documentazione allegata alla domanda, da € 29.143,45 per rate di mutuo scadute (di cui € 24.704,62 capitale e € 4.438,83 interessi), € 2.011,44 per interessi moratori, € 29.522,27 per capitale residuo alla data di apertura della liquidazione giudiziale e € 24,71 per ulteriori interessi. La ricorrente dichiara che il finanziamento è assistito alla garanzia del Mediocredito Centrale e che detta garanzia è in fase di escussione. La curatela osserva che: - Il mutuo è stato erogato con l'unico scopo di consolidare l'esposizione debitoria che la Siti Log aveva, alla data dell'erogazione, nei confronti del medesimo istituto di credito. Difatti, a luglio 2020, come risulta dalla centrale dei rischi della Banca d'Italia, Siti Log risultava esposta per € 29.878 per apertura di credito in c/c ed € 46.841 per altro finanziamento con scadenza fino a 5 anni. Con l'erogazione del mutuo di € 85.000 le altre esposizioni ad agosto 2020 risultano azzerate. Peraltro tale circostanza si può rilevare anche dall'estratto conto esibito dalla ricorrente dove figura l'addebito, nei giorni successivi all'erogazione, delle rate di mutuo scadute e dell'estinzione del precedente finanziamento. - La finalità della garanzia fornita dal Mediocredito centrale è quella di favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali portate dalle imprese. Pertanto, l'impiego della provvista per ripianare precedenti esposizioni nei confronti dell'istituto di credito determina la nullità del contratto. - La situazione patrimoniale della Siti Log al momento dell'erogazione del mutuo denotava una forte sottocapitalizzazione: in particolare, come risulta dal bilancio dell'esercizio 2019, i debiti, erano saliti da € 717.022 del precedente esercizio a € 1.041.172, il rapporto di indebitamento (leverage) era salito a 11,48 dal 9,07 del precedente esercizio ed il rapporto Debt/Equity, che esprime il rapporto tra la posizione finanziaria netta ed il patrimonio netto, era arrivato a 5,72. - Lo stato di crisi dell'impresa finanziata e la incapacità della stessa di far fronte alle obbligazioni restitutorie contratte ed in essere verso il sistema bancario, ben conosciuto e/o conoscibile dalla Banca quale interlocutore qualificato, rendono il contratto di finanziamento nullo per contrarietà a norme imperative e, in particolare, per concessione abusiva del credito (Trib. Ferrara 3/05/24; Trib. Vicenza 19/05/22; Trib. Torino 4/10/22), come peraltro, agevolmente rilevabile dagli indici finanziari di periodo e, comunque dal persistente pregresso indebitamento verso il sistema bancario agevolmente rilevabile dalle esposizioni di cui alla centrale rischi. Ne discende, pertanto, la nullità del mutuo, ai sensi dell'art. 1418 cc e la irripetibilità, ex art. 2035 cc, della prestazione eseguita,*



Firmato Da: VINCENZA BARBALUCCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7dd51b0b3ca18eec309a8bcf2e4adf57

*perché posta in essere per uno scopo contrario al buon costume, "tale potendo definirsi la prestazione di finanziamento ad un'impresa in stato di crisi non reversibile, dal momento che l'espansione dei relativi debiti non esprime alcuna utilità sociale, ma, al contrario reca pregiudizio alla massa dei creditori e, più in generale. Altera la correttezza delle relazioni di mercato (art. 41 co II cost.)" (Trib. Vicenza 19/05/22; Trib. Torino 4/10/22). - Si eccepisce, pertanto, la nullità del rapporto, l'insussistenza della pretesa creditoria e, in ogni caso, l'invalidità ed inefficacia, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 144 c.c.i.i. dei pagamenti, nonché, espressamente, la revocabilità ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 165-166 c.c.i.i. con conseguente obbligo restitutorio a favore della curatela. Il tutto con riserva di agire per il risarcimento dei danni subiti a causa della dedotta concessione abusiva del credito. Alla luce delle precedenti osservazioni, la curatela propone, pertanto, il rigetto della domanda".*

BANK S.p.A., nei termini di rito, ha presentato osservazioni allo stato passivo ai sensi dell'art. 203 CCII, alle quali il curatore, all'udienza di verifica dello stato passivo del 25 marzo 2025, ha replicato nei seguenti termini: "*Il creditore ha formulato osservazioni che sono state depositate agli atti nel fascicolo della procedura, con le quali contesta il parere reso depositando altresì un report Crif del 10/04/2020. La curatela ritiene che le osservazioni proposte non consentano di superare i rilievi evidenziati con il proprio parere ed insiste per il rigetto della domanda. Precisa di non aver eccepito la nullità del contratto di mutuo cd. "solutorio", figura in tesi ritenuta lecita in situazioni di "normalità" dell'imprenditore ma la nullità del mutuo per abusiva concessione del credito e, segnatamente, per la violazione della norma imperativa rappresentata dall'art. 217, comma 1, n. 4, l.f. (ora art. 323, comma 1, lett. d), del Codice della Crisi) per l'ipotesi di ritenuto concorso della Banca finanziatrice nel reato proprio commesso dall'intraneus. In ogni caso l'operazione ricade nel periodo di revocatoria ordinaria, cosicché l'ammissione comporterebbe l'impossibilità di esperire siffatta azione. Infine, rileva che il report prodotto, oltre a risalire a ben quattro mesi prima dell'erogazione del mutuo, evidenzia degli alert sia per l'autonomia finanziaria che per l'onerosità dell'indebitamento*".

Il Giudice delegato dott.ssa Rosa Paduano, esaminata la domanda e le osservazioni, tenuto conto della posizione manifestata dal curatore, ha rigettato la domanda proposta da BANK S.p.A. "*come da motivate conclusioni del curatore*".

Con ricorso in opposizione allo stato passivo l'opponente ha contestato il rigetto della domanda di ammissione al passivo, fondato esclusivamente sulle conclusioni del curatore che aveva eccepito la nullità del mutuo per concessione abusiva del credito e per l'utilizzo delle somme per consolidare esposizioni pregresse. La banca opponente deduce, in particolare, che: 1) il mutuo solutorio (cioè destinato a ripianare debiti pregressi) non è nullo secondo



Firmato Da: VINCENZA BARBALUCCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7dd51b0b3ca18eec309a8bcf2e4adf57

la giurisprudenza di legittimità; 2) la violazione delle regole sulla valutazione del merito creditizio non comporta la nullità del contratto, ma al massimo può fondare una richiesta di risarcimento danni o la risoluzione del contratto; 3) all'epoca dell'erogazione non vi erano elementi che facessero presagire una crisi irreversibile della società, come dimostrato dall'assenza di eventi pregiudizievoli e dalla regolarità dei pagamenti per circa due anni; 4) il mutuo è stato concesso anche in considerazione delle misure emergenziali Covid-19, che favorivano la liquidità alle imprese anche per la rinegoziazione di debiti pregressi (art. 13, comma 14, lett. e, D.L. 23/2020); 5) anche in caso di nullità del contratto, la banca avrebbe diritto alla ripetizione dell'indebito oggettivo.

Contestando, pertanto, la tesi della concessione abusiva del credito, l'opponente ha insistito per l'ammissione al passivo della procedura di liquidazione giudiziale di Siti Log S.r.l., in via chirografaria, per l'importo di €60.701,87 oltre interessi maturandi fino al riparto, o per la somma diversa o maggiore ritenuta di giustizia.

Nelle more del giudizio Bank S.p.A. ha ceduto *pro soluto* a SPV S.r.l., ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della legge n. 130/1999, il credito oggetto della presente opposizione, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione resa opponibile mediante pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale. SPV S.r.l., quale cessionaria e successore a titolo particolare nel rapporto controverso, si è ritualmente costituita nel presente giudizio, per il tramite della propria mandataria con rappresentanza Hoist Italia S.r.l., richiamando integralmente gli atti e le difese già svolti dalla banca cedente.

All'udienza di trattazione del 18/9/2025 è comparso il curatore dott. Sossio Lupoli il quale, pur non costituendosi formalmente, ha depositato relazione ex art. 207 comma 10 CCII.

Il giudice relatore, tenuto conto della posizione espressa dal curatore e della mancanza di richieste istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione stante la natura prettamente documentale delle questioni sollevate, ha rinviato per discussione e decisione assegnando a parte opponente termine fino a 3 giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie autorizzate.

Con memorie autorizzate HOIST ITALIA S.r.l., procuratrice DI BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE S.p.A., a sua volta procuratrice di SPV S.r.l., ha evidenziato che, con riferimento al mutuo chirografario n. 101/23457 garantito da MCC, in data 26/06/25 MCC è intervenuta, con il pagamento di € 46.602,80, a parziale soddisfazione del credito di SPV S.r.l., chiedendo, pertanto, che l'ammissione al passivo della liquidazione giudiziale Siti Log S.r.l. del credito di SPV S.r.l. oggetto del presente giudizio di opposizione, originariamente richiesto per € 60.701,87, avvenga al netto di quanto incassato a fronte dell'avvenuta escussione e liquidazione della garanzia statale, come ormai affermato in via consolidata dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. n. 29599/2025), e quindi per il minor importo di € 14.099,07.



Firmato Da: VINCENZA BARBALUCCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7dd51b0b3ca18eec309a8bcf2e4adf57

All'udienza del 16/04/2026 la causa è stata riservata in decisione al Collegio.

**2.** L'opposizione allo stato passivo è fondata e va accolta per i motivi di seguito evidenziati.

**2.1** In via preliminare, deve essere esaminata la legittimazione processuale di SPV S.r.l., intervenuta nel presente giudizio in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso.

Dalla documentazione versata in atti risulta che, nelle more del giudizio, Bank S.p.A. ha ceduto *pro soluto* a SPV S.r.l., ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della legge n. 130 del 1999, il credito azionato con la presente opposizione allo stato passivo, mediante operazione di cartolarizzazione ritualmente resa opponibile ai terzi attraverso la pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale.

La cessione del credito controverso integra un'ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto dedotto in giudizio, disciplinata dall'art. 111 c.p.c., disposizione pacificamente applicabile anche al giudizio di opposizione allo stato passivo, il quale, pur inserendosi nell'ambito della procedura concorsuale, ha natura di giudizio contenzioso a cognizione piena.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il successore a titolo particolare è legittimato ad intervenire nel processo pendente per far valere il diritto acquistato, assumendo la medesima posizione processuale del dante causa, senza che ciò determini un mutamento del *thema decidendum* o della *causa petendi*, né richieda il consenso delle altre parti, trattandosi di una vicenda meramente modificativa della titolarità del rapporto sostanziale controverso, che lascia inalterata la continuità del processo e degli effetti degli atti già compiuti.

Nel caso di specie, SPV S.r.l., dichiarando di succedere nella titolarità del credito originariamente fatto valere da Bank S.p.A. e richiamando integralmente le difese e le conclusioni già formulate dalla cedente, si è ritualmente avvalsa della facoltà riconosciutale dall'art. 111 c.p.c., subentrando nella medesima posizione sostanziale e processuale dell'originaria opponente.

Deve, pertanto, esserne riconosciuta la piena legittimazione a proseguire il presente giudizio quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, con conseguente esame dell'opposizione nel merito.

**2.2** Nel merito, va evidenziato come il provvedimento impugnato ha escluso l'ammissione del credito vantato dall'istituto opponente sul rilievo che il contratto di mutuo posto a fondamento della domanda sarebbe nullo, in quanto stipulato in violazione delle regole di corretta valutazione del merito creditizio e volto, almeno in parte, al ripianamento di pregresse esposizioni della società poi assoggettata a liquidazione giudiziale.

La conclusione non può essere condivisa.

Il fondamento della decisione impugnata risiede nell'equazione tra abusiva concessione del credito e nullità del contratto di finanziamento.



Firmato Da: VINCENZA BARBALUCCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7dd51b0b3ca18eec309a8bcf2e4adf57

Si tratta, tuttavia, di un'impostazione ormai superata dalla più recente elaborazione della giurisprudenza di legittimità, la quale ha definitivamente ricondotto la materia nell'alveo della distinzione tra norme di validità e norme di comportamento.

Le Sezioni Unite hanno da tempo chiarito che la violazione di regole di condotta, pur aventi carattere imperativo, non determina, di regola, l'invalidità del contratto, ma è suscettibile di rilevare esclusivamente sul piano della responsabilità dell'autore della violazione (Cass., Sez. Un., n. 26724/2007). Tale principio è stato successivamente ribadito con riguardo sia alle garanzie rilasciate dai soggetti vigilati (Cass., Sez. Un., n. 8472/2022), sia alla violazione del limite di finanziabilità nel credito fondiario (Cass., Sez. Un., n. 33719/2022), consolidando un indirizzo interpretativo secondo cui la violazione delle regole di prudente esercizio dell'attività bancaria non incide, di per sé, sulla validità del negozio.

In tale quadro sistematico si colloca anche la più recente elaborazione della Corte di cassazione in materia di abusiva concessione del credito.

Con la sentenza n. 19276 dell'11 giugno 2026 la Suprema Corte ha, infatti, affermato che l'erogazione di un finanziamento in favore di un'impresa già in stato di crisi, ancorché effettuata in violazione degli obblighi di corretta istruttoria e di valutazione del merito creditizio, non determina la nullità del contratto di mutuo. La violazione delle regole di sana e prudente gestione bancaria integra, infatti, un illecito che può fondare la responsabilità dell'intermediario nei confronti della massa dei creditori, ove il finanziamento abbia causalmente contribuito all'aggravamento del dissesto, ma non investe il momento genetico del contratto, né ne determina l'invalidità (Cassazione, Sez. I civile, 11 giugno 2026, n. 19276: "*La concessione di un finanziamento in violazione delle regole di sana e prudente gestione bancaria e delle disposizioni di vigilanza, anche quando integri una fattispecie di abusiva concessione di credito, non determina di per sé la nullità del contratto di finanziamento, ma può dar luogo a responsabilità risarcitoria nei confronti della massa dei creditori. La nullità del contratto di finanziamento può configurarsi soltanto quando la stipulazione del contratto integri una fattispecie delittuosa o un reato-contratto, accertabile incidentalmente dal giudice, tale da determinare la violazione di norme penali imperative rilevante ai sensi dell'art. 1418, primo comma, c.c.*").

La nullità costituisce un'ipotesi del tutto eccezionale, configurabile soltanto ove il giudice accerti incidentalmente che la stipulazione del contratto integri essa stessa una fattispecie penalmente rilevante, ovvero quando il funzionario bancario abbia concorso con il debitore nella commissione di un reato causalmente collegato all'aggravamento del dissesto. Solo in tale limitata evenienza la violazione trascende il piano delle regole di comportamento per investire quello delle norme imperative poste a presidio della validità negoziale, con conseguente operatività dell'art. 1418, primo comma, c.c. (cfr. in tal senso la pronuncia "gemella" Cass. Civ., Sez. I, 11 giugno 2026, n.



Firmato Da: VINCENZA BARBALUCCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7dd51b0b3ca18eec309a8bcf2e4adf57

19302/2026: "*In tema di abusiva concessione del credito, il contratto di finanziamento stipulato in favore di un'impresa già palesemente insolvente e priva di concrete prospettive di risanamento, ove sia consapevolmente preordinato a ritardare l'emersione della crisi e ad incrementare l'esposizione debitoria in danno della massa dei creditori, integra il concorso del finanziatore nei delitti di bancarotta (semplice o fraudolenta) posti in essere dagli amministratori. Tale condotta configura un'ipotesi di "reato in contratto" che determina la nullità del negozio giuridico ex art. 1418 c.c. per contrarietà a norme imperative. Ne consegue che l'erogazione del credito, costituendo una prestazione contraria al buon costume, comporta ai sensi dell'art. 2035 c.c. la soluti retentio e la totale irripetibilità del credito della banca, precludendone l'ammissione allo stato passivo del fallimento. Il giudice del merito investito della domanda di insinuazione non può sottrarsi al dovere di compiere un accertamento incidenter tantum sulla sussistenza del reato prospettato dalla procedura concorsuale*").

Ne consegue che non è giuridicamente corretto desumere la nullità del contratto dalla sola violazione dell'obbligo di valutazione del merito creditizio ovvero dalla circostanza che il finanziamento abbia consentito la prosecuzione dell'attività d'impresa in una situazione di crisi.

Il negozio concluso con un imprenditore ormai incapace di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, pur risultando potenzialmente lesivo delle ragioni creditorie e suscettibile di aggravare lo stato di insolvenza, non presenta, per ciò solo, una causa illecita, né può ritenersi concluso in frode alla legge o sorretto da un motivo illecito comune alle parti. In mancanza di una disposizione che vieti, in via generale, il compimento di atti negoziali pregiudizievoli per i terzi, la reazione dell'ordinamento non si colloca sul piano della validità del contratto, ma su quello dei rimedi predisposti a tutela dei soggetti danneggiati, consistenti nell'inefficacia dell'atto nei confronti della massa e nella responsabilità risarcitoria dell'intermediario.

Diversa è l'ipotesi in cui l'erogazione del credito costituisca espressione di una condotta abusiva qualificata sul piano penalistico. La Corte richiama, al riguardo, sia la figura del comportamento predatorio del finanziatore (Cass. nn. 16706/2020 e 4376/2024), sia quella del cosiddetto "reato-contratto", nella quale la stessa stipulazione del negozio rappresenta il mezzo di realizzazione della fattispecie incriminatrice (Cass. nn. 18016/2018, 17959/2020, 17568/2022 e 21434/2023).

In tale evenienza, il giudice della verifica del passivo può accertare incidentalmente la sussistenza della condotta delittuosa, verificando se il funzionario dell'istituto di credito abbia concorso, quale *extraneus*, nella commissione del reato insieme al debitore, agendo nell'interesse della banca e con il necessario elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie incriminatrice, purché risulti altresì dimostrato il nesso causale tra l'erogazione del finanziamento e l'aggravamento del dissesto dell'impresa (Cass. n. 26248/2024). Solo in tale ipotesi la violazione delle regole di prudenza bancaria



Firmato Da: VINCENZA BARBALUCCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7dd51b0b3ca18eec309a8bcf2e4adf57

trascende il piano della responsabilità civile per porsi in contrasto con norme penali imperative, determinando la nullità virtuale del contratto ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c.

Nel caso di specie nessun elemento consente di ricondurre la fattispecie nell'eccezionale ipotesi delineata dalla Suprema Corte.

Il curatore ha prospettato esclusivamente l'inadeguatezza dell'istruttoria creditizia svolta dalla banca e l'effetto di aggravamento del dissesto conseguente all'erogazione del finanziamento, senza allegare, né tantomeno dimostrare, l'esistenza di una condotta penalmente rilevante posta in essere dal funzionario dell'istituto mutuante in concorso con gli organi sociali della debitrice, ovvero la configurabilità di un reato-contratto idoneo a determinare la nullità virtuale del negozio.

Né nel provvedimento impugnato risultano debitamente tratteggiati l'elemento oggettivo e quello soggettivo del reato ipotizzato, né tantomeno le modalità del concorso della banca, quale soggetto *extraneus*.

Parimenti, non assume rilievo decisivo la circostanza che il mutuo sia stato destinato, in parte, all'estinzione di precedenti esposizioni debitorie.

È ormai consolidato l'orientamento della Corte di cassazione secondo cui il mutuo c.d. solutorio non costituisce un contratto privo di causa, né un negozio simulato o fraudolento, conservando integralmente la propria funzione economico-sociale anche quando la provvista venga utilizzata per l'estinzione di debiti già esistenti verso il medesimo istituto mutuante (Cass. n. 37654/2021; Cass. n. 23149/2022; Cass. n. 16377/2023).

L'utilizzo della provvista per il consolidamento dell'indebitamento costituisce, infatti, una modalità di impiego delle somme erogate che non incide sulla validità del contratto, tanto più nel contesto normativo emergenziale delineato dal D.L. n. 23 del 2020, che, nell'intento di assicurare continuità finanziaria alle imprese colpite dalla crisi pandemica, consentiva espressamente il ricorso a finanziamenti assistiti da garanzia pubblica anche per operazioni di rinegoziazione e rifinanziamento di esposizioni pregresse.

Nel caso in esame deve, inoltre, rilevarsi come gli elementi istruttori acquisiti non consentano di affermare che, al momento della stipulazione del contratto, la situazione della società fosse già caratterizzata da un dissesto irreversibile conoscibile secondo l'ordinaria diligenza professionale dell'intermediario.

La documentazione versata in atti evidenzia, per contro, che il rapporto è stato regolarmente eseguito per un significativo periodo successivo all'erogazione del finanziamento, circostanza che, pur non assumendo valore decisivo, costituisce un indice fattuale difficilmente conciliabile con l'assunto secondo cui l'insolvenza irreversibile sarebbe stata già obiettivamente percepibile al momento della concessione del credito.



Firmato Da: VINCENZA BARBALUCCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7dd51b0b3ca18eec309a8bcf2e4adf57

In definitiva, le circostanze valorizzate dal curatore, quand'anche fossero astrattamente idonee a fondare un'azione risarcitoria per abusiva concessione del credito, non sono suscettibili di incidere sulla validità del contratto di mutuo, né possono giustificare il rigetto della domanda di insinuazione al passivo.

Il credito azionato dall'opponente trova valido titolo nel contratto di finanziamento e nella documentazione prodotta in giudizio (contratto di mutuo chirografario n. 101/32457, piano di ammortamento originario, piano di ammortamento aggiornato, conteggio di estinzione del mutuo ed evidenza erogazione mutuo) e, pertanto, in riforma del provvedimento impugnato, ne va disposta l'ammissione al passivo.

Tenuto conto che, nelle more del presente giudizio, il credito di SPV, quale successore a titolo particolare di BANK s.p.a., è stato parzialmente soddisfatto da parte di MCC (fino a concorrenza dell'importo di € 46.602,80), l'ammissione al passivo della liquidazione giudiziale SITI LOG s.r.l., originariamente richiesta per € 60.701,87, va disposta al netto di quanto incassato a fronte dell'avvenuta escussione e liquidazione della garanzia statale, ovverosia per il minor importo di € 14.099,07.

**3.** La peculiarità della questione giuridica esaminata, fortemente dibattuta nella giurisprudenza di merito ed oggetto, solo di recente, di una risolutiva presa di posizione da parte della Suprema Corte di Cassazione, consente di ravvisare la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni - nei termini delineati da Corte Cost. con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 - per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

**PQM**

Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, così provvede:

- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, ammette SPV, quale successore a titolo particolare di BANK s.p.a., al passivo della liquidazione giudiziale SITI LOG s.r.l. n. 75/2024 per l'importo di € 14.099,07, in chirografo;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.

Così deciso nella camera di consiglio del 09.07.2026

Il Giudice relatore

*dott.ssa Rosa Napolitano*

Il Presidente

*Dott.ssa Vincenza Barbalucca*



Firmato Da: VINCENZA BARBALUCCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7dd51b0b3ca18eec309a8bcf2e4adf57